



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALLEGATO

Obiettivo A ***L'offerta formativa effettivamente sostenibile***

(16) L'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 prevede che "le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro...".

(17) In tal modo, il possesso dei cosiddetti requisiti minimi di docenza individuati fin dall'avvio della riforma, in attuazione del D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario 2001-2003), è diventato, a decorrere dall'a.a. 2005/2006 (con l'adozione del D.M. 27 gennaio 2005, n. 15), il presupposto per l'attivazione dei corsi di studio¹⁰.

(18) Occorre peraltro ricordare che lo scopo dei requisiti minimi non era quello di definire uno standard di qualità dei corsi di studio, ma semplicemente quello di porre un freno alla eccessiva proliferazione dell'offerta formativa nel momento in cui la stessa non veniva più programmata centralmente dal Ministero ma autonomamente dai singoli Atenei. E' stato pertanto stabilito un livello minimo di risorse di docenza di ruolo disponibili mediamente per ciascun corso di studio, al di sotto del quale si ritiene oggettivamente impossibile garantire il corretto funzionamento dello stesso. L'errata percezione del significato dei requisiti minimi come standard ha reso tale strumento largamente inefficace, o addirittura dannoso, nella misura in cui ha fornito agli Atenei una giustificazione per attivare il maggior numero di corsi di studio che il formale rispetto di tale livello minimo rendeva possibile.

(19) Ciò ha portato a una diversa e più severa definizione dei livelli e delle tipologie dei requisiti necessari all'attivazione dei corsi di studio, con l'adozione del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544. Con tale D.M., infatti, sono stati stabiliti non soltanto più elevati requisiti di docenza, ma ulteriori requisiti per l'attivazione dei corsi, requisiti relativi in particolare all'efficienza e alla qualità delle attività didattiche svolte e alla trasparenza di tutte le informazioni rilevanti per il corso nei confronti degli studenti e degli altri soggetti interessati.

(20) Come è noto, il passaggio dai requisiti minimi ai requisiti necessari ha preso avvio con il processo di trasformazione degli ordinamenti nelle nuove classi definite, in attuazione del D.M. n. 270/2004, dai DD.MM. 16 marzo 2007. E' stata in tal modo fornita agli Atenei l'occasione per riformulare secondo criteri più rigorosi la propria offerta formativa. I nuovi requisiti necessari hanno trovato applicazione infatti dall'a.a. 2008/2009 solamente per i corsi di studio che vengono attivati nelle nuove classi, in modo di dare agli Atenei il tempo necessario per una migliore riprogettazione della

¹⁰ Si ricorda che, nella fase iniziale (fino all'a.a. 2004/2005), era possibile l'attivazione di corsi di studio senza requisiti minimi: la penalizzazione prevista era unicamente di tipo finanziario, con verifica ex post (successivamente, quindi, all'attivazione dei corsi).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

loro offerta formativa, che, secondo quanto previsto dai DD.MM. 16 marzo 2007 dovrà, comunque, essere conclusa per l'a.a. 2010/2011.

(21) Nell'a.a. 2008/2009, circa un terzo dei corsi di studio è stato trasformato e attivato nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004 (1.820 su 5.587); i corsi di studio sono diminuiti in tale a.a. di circa 292 unità, pari a circa il 5% del totale dei corsi attivati nell'a.a. 2007/2008. Per il prossimo a.a. 2009/2010, oltre il 70% dei corsi di studio (3436 su 4.842) sarà attivato nelle nuove classi; i corsi di studio sono diminuiti di ulteriori 745 unità, con una diminuzione complessiva rispetto all'a.a. 2008/2009 di oltre il 13% e di oltre il 17% con riferimento all'a.a. 2007/2008.

(22) Il risultato conseguito, per quanto sicuramente apprezzabile, non appare ancora soddisfacente, tenuto anche conto delle predette misure di contenimento della spesa pubblica.

(23) Va pertanto ulteriormente sollecitata, anche con misure specifiche, una riprogettazione dei corsi di studio che privilegi la disponibilità, per ciascuno di essi, di una docenza di ruolo più numerosa e qualificata e meglio in grado di assolvere, con piena competenza, tutti i compiti istituzionali richiesti. La riduzione della docenza a contratto, fatti salvi i casi in cui essa risulti specificamente utile o addirittura indispensabile per le particolari competenze di cui può essere dotata, appare una necessità sia dal punto di vista della spesa, notevolmente cresciuta, sia da quello della piena qualificazione e funzionalità degli insegnamenti.

(24) Si ritiene, in ogni caso, che il D.M. n. 544/2007 richieda in alcuni punti di essere rivisto, superando persistenti criticità e inadeguatezze che non consentono di indirizzare adeguatamente le Università verso una effettiva razionalizzazione della propria offerta formativa.

Tali criticità sono di due tipi:

- di contenuto, in riferimento alle modalità di applicazione e calcolo dei requisiti necessari contenuti nel D.M. n. 544/2007;
- di metodo, in riferimento all'approccio generale con il quale sono stati finora definiti i requisiti minimi/necessari.

A.1 Le criticità di contenuto: i miglioramenti possibili

(25) A breve termine - in attesa del completamento del processo di attuazione del D.M. n. 270/2004 e del quadro informativo relativo alle caratteristiche dell'offerta formativa, ivi compresi gli insegnamenti, disponibile nella relativa Banca dati, il processo di razionalizzazione può essere reso sicuramente più incisivo correggendo, senza modificarlo, l'attuale impianto dei requisiti necessari, intervenendo in particolare sui seguenti 5 elementi:

- gli "sconti" nel computo dei docenti necessari (paragrafo 26);
- i piani di raggiungimento (paragrafi 27-28);
- computo delle procedure di valutazione comparativa in atto (paragrafo 29);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- le regole dimensionali relative agli studenti (paragrafi 30-31);
- i curricula e i corsi interclasse (paragrafi 32-36);
- il grado di copertura dei settori scientifico disciplinari (paragrafi 37-38).

Gli "sconti"

(26) Il D.M. n. 544/2007 prevede nel calcolo dei docenti necessari una serie di "sconti" che riducono i requisiti effettivamente necessari e rendono molto complicato il calcolo da parte degli Atenei.

Tali criticità possono essere risolte semplicemente eliminando gli "sconti", come indicato nel prospetto che si unisce nel sub-allegato.

I piani di raggiungimento

(27) Il D.M. n. 544/2007, all'art. 5 (piani di raggiungimento dei requisiti necessari), prevede la possibilità di attivare corsi di studio anche in carenza dei nuovi requisiti di docenza, ma sottoscrivendo un piano di raggiungimento pluriennale degli stessi nei seguenti due casi:

- (comma 1) per alcune tipologie di Università statali ("le Università istituite a far tempo dal piano di sviluppo relativo al triennio 1994/1996, le Università con numero complessivo di studenti iscritti inferiore a 15.000¹¹, ..., nonché i mega-Atenei limitatamente alle facoltà istituite in attuazione degli interventi di decongestionamento (ai sensi dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- (comma 2) o nei casi di "espansione" dell'offerta formativa".

(28) Attese le restrizioni al reclutamento del personale di ruolo delle Università statali disposte dalla predetta legge n. 1/2009 per il triennio 2009-20011, non si ritiene plausibile che tali Università possano ancora commisurare la sostenibilità della propria offerta formativa a un'aspettativa di incremento del proprio personale docente, quantomeno senza una riconsiderazione complessiva della praticabilità dei piani in questione. Tale criticità può essere pertanto risolta prevedendo che non trovi più applicazione per le predette Università statali quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 544/2007. I piani di raggiungimento già sottoscritti sono portati a compimento, comunque, entro e non oltre il termine della chiusura della Off.F. relativa all'a.a. 2011/2012, pena la disattivazione dei corsi di studio interessati.

Le procedure di valutazione comparativa in atto

(29) Il D.M. n. 544/2007, all'Allegato B, punto 4, prevede, per i corsi di "nuova attivazione", la possibilità di tenere conto ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, anche del numero dei "concorsi" in itinere.

¹¹ A tal fine, si fa riferimento ai dati relativi all'a.a. 2006/2007 della Rilevazione dell'istruzione universitaria, condotta annualmente dall'Ufficio di statistica del Ministero.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Atteso che la sostenibilità dell'offerta formativa può essere valutata solo con riferimento al personale docente in servizio¹², la predetta criticità può essere risolta eliminando il punto 4 dell'Allegato B.

Le regole dimensionali relative agli studenti

(30) L'art. 6 del D.M. n. 544/2007 prevede valori minimi di numerosità degli immatricolati ai corsi di studio (riportati nella tabella 7 dell'Allegato B) sotto i quali l'attivazione dei corsi di studio è soltanto "sconsigliata"; tali valori minimi risultano poi generalmente fissati a un livello generalmente troppo basso (fino a 10 immatricolati per un corso di laurea e a 6 immatricolati per un corso di laurea magistrale).

(31) Fatti salvi alcuni corsi con caratteristiche molto specifiche¹³, verranno quindi previste:

- la ridefinizione, con valori più elevati, delle numerosità minime degli immatricolati;
- la disattivazione dei corsi di studio con un numero di immatricolazioni inferiore a tali valori minimi;
- la penalizzazione finanziaria per le Università con corsi di studio aventi un basso numero di immatricolazioni, ancorché superiore ai predetti minimi, come indicato al successivo paragrafo 57.

I curricula e i corsi interclasse¹⁴

(32) Come sopra precisato, l'offerta formativa è costituita non soltanto dai corsi di studio (4.842), ma anche dai diversi curricula in cui gli stessi sono al loro interno articolati, cosicché l'offerta formativa reale complessiva (corsi di studio + curricula) è stata per l'a.a. 2009/2010 di 8.145 percorsi formativi.

(33) I curricula, in molti casi, attesa la elevata differenziazione delle rispettive attività formative, risultano paragonabili a veri e propri corsi di studio. Al riguardo, si evidenzia che, per l'a.a. 2009/2010 i curricula attivati all'interno di ciascun corso di studio afferente alle nuove classi, differiscono mediamente tra di loro di 52 CFU, le lauree, e di 50 CFU, le lauree magistrali¹⁵.

¹² Peraltro, le procedure di valutazione comparativa non sempre hanno come esito un effettivo incremento delle dotazioni della docenza disponibile, ma, molto spesso, un "avanzamento di carriera" del personale già presente.

¹³ Si fa riferimento ai corsi di studio in ambiti disciplinari specifici, previsti per l'Università di Napoli l'Orientale e per l'Università di Napoli "Parthenope" e derivanti, rispettivamente, dall'Istituto Orientale di Napoli e dall'Istituto Navale di Napoli e ai corsi di studio aventi analoghi particolari caratteri di specificità, che saranno definiti con successivo decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale. Saranno altresì fatti salvi i corsi di studio con programmazione a livello nazionale degli accessi ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

¹⁴ Per curriculum si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p), del D.M. n. 270/2004, "l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo". In linea con la predetta definizione, ogni "indirizzo" o "orientamento" deve essere considerato un curriculum e va, pertanto, inserito come tale nella Banca dati dell'offerta formativa.

¹⁵ Tali valori medi sono, allo stato, calcolabili soltanto per le classi in cui è presente più di un corso di studio. Ai fini del calcolo è applicato il medesimo criterio utilizzato per verificare il rispetto del limite



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(34) Atteso che il D.M. n. 544/2007 prevede requisiti di docenza solo con riferimento ai corsi di studio, indipendentemente dai curricula presenti all'interno dello stesso, il rischio è che - come per alcune Università si è già palesemente verificato per l'a.a. 2009/2010 - la riduzione del numero dei corsi di studio venga compensata con un incremento del numero dei curricula.

(35) Anche se si ritiene che questo non sarà ancora sufficiente per completare il processo di razionalizzazione dell'offerta formativa (per conseguire tale obiettivo, occorrerà infatti procedere nella direzione indicata ai successivi paragrafi 42 e ss.), si ritiene, comunque, in prima applicazione, necessario prevedere:

- “dei limiti alla possibile diversificazione interna al corso di” studio, come inizialmente indicato dallo stesso CUN con nota n. 2276 del 20 dicembre 2001¹⁶. Al riguardo, si ricorda altresì che i DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alle nuove classi di laurea e di laurea magistrale, all'art. 1, comma 2, prevedono la possibilità di istituire “due diversi corsi di laurea (laurea magistrale) afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici ...si differenzino per almeno 40 (30) crediti” In relazione a quanto detto, qualora le Università intendano prevedere percorsi formativi che si differenzino tra di loro, per 40 o più crediti, per quanto riguarda le lauree, e per 30 o più crediti, per quanto riguarda le lauree magistrali, dovranno necessariamente provvedere alla istituzione di distinti corsi di studio;
- negli altri casi, verrà attribuito, per ciascun curriculum attivato, un requisito annuo di docenza pari a 2 unità-anno ulteriori rispetto alle quattro unità-anno richieste per il corso di studio.

(36) Per quanto riguarda i corsi interclasse, di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 - considerato che tale articolo, prevede, fra l'altro, il diritto dello studente (il quale “indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio”) “a modificare la sua scelta, purchè questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno” per i corsi di laurea, e al “secondo anno” per i corsi di laurea magistrale - si ritiene necessario prevedere che le attività di base, caratterizzanti, affini e integrative nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi, condividano almeno 120 crediti, le lauree, e 60 crediti, le lauree magistrali. La eventuale suddivisione in curricula, relativa alle attività formative dell'ultimo anno di corso, comporterà l'attribuzione di un requisito di docenza pari a 3 unità per ciascun curriculum attivato.

minimo di differenziazione tra più corsi della medesima classe, previsto dall'art. 1, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007.

¹⁶ Si ricorda che il CUN, con la sopraindicata nota n. 2276/2001, ha ritenuto opportuna la definizione di un “intervallo massimo di 30-40 crediti complessivi...per le lauree (e)...un intervallo il cui massimo sia non superiore a 70 crediti complessivi per le lauree specialistiche (che, come noto, sono organizzate su 300 crediti)”



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il grado di copertura dei settori scientifico disciplinari

(37) L'allegato B al D.M. n. 544/2007 prevede un grado di copertura dei settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti da parte della docenza di ruolo troppo esiguo (50%) e, peraltro, viene lasciata agli Atenei la possibilità di utilizzare anche ulteriori settori, scelti tra quelli affini e integrativi, rispetto a quelli previsti dai decreti sulle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (DD.MM. 16 marzo 2007). Tale criticità può essere risolta prevedendo che la misura del grado di copertura:

- venga aumentata inizialmente al 60% e prevedendo che entro l'a.a. 2013/2014 la stessa venga ulteriormente incrementata al 70%;
- faccia riferimento esclusivamente ai settori di base e caratterizzanti previsti nei DD.MM. 16 marzo 2007.

(38) Resta, invece, fermo il principio che la predetta verifica del grado di copertura dei settori scientifico disciplinari venga svolta separatamente per i corsi di laurea e di laurea magistrale, computando una seconda volta per i corsi di laurea magistrale anche i docenti utilizzati per i corsi di laurea.

(39) In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene pertanto necessario adottare un nuovo D.M., di modifica del D.M. n. 544/2007, con il quale si provvederà alle correzioni e modifiche nel modo sopraindicato (v. paragrafi 26-38).

(40) Considerato che l'offerta formativa degli Atenei per l'a.a. 2009/2010 è ormai attualmente definita, le predette modifiche potranno trovare applicazione solamente dall'a.a. 2010/2011. Si ritiene tuttavia necessario che venga opportunamente diffusa la conoscenza delle stesse presso gli Atenei, affinché se ne tenga il più possibile conto ai fini della eventuale riprogettazione dell'offerta formativa per tale anno accademico, nonché della effettiva attivazione della prossima offerta formativa 2009/2010.

(41) Peraltro, tenuto conto delle attuali limitazioni al reclutamento del personale docente di ruolo, previste dall'art. 1 della legge n. 1/2009, si fa presente che ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza che saranno ridefiniti nel modo sopraindicato, sempre dall'a.a. 2010/2011, potranno essere conteggiati - entro il numero massimo di 2 per ogni corso di laurea, 1 per ogni corso di laurea magistrale e 3 per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico - anche i docenti di cui all'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente agli incarichi di insegnamento conferiti a professori e ricercatori universitari collocati a riposo¹⁷. Continueranno altresì ad essere conteggiati, come già indicato con la nota n. 25 del 23 gennaio 2008, i soggetti di cui all'art. 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre

¹⁷ I predetti incarichi saranno conteggiati per tutta la loro durata, e non oltre il compimento del 75-esimo anno di età per professori e del 70-esimo anno di età per i ricercatori. Analogamente a quanto previsto per tutti i professori di ruolo, e come già precisato per le Università non statali con nota n. 106 del 27 maggio c.a., lo stesso soggetto non potrà essere preso in considerazione per più di un singolo corso di studio tra quelli complessivamente inseriti da tutti gli Atenei nella Off.F



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2005, n. 230 (in relazione al loro effettivo impegno nelle attività didattiche dei corsi di studio).

A.2 Criticità nel metodo: le innovazioni possibili

(42) Pur ritenendo necessario mantenere per il momento, con i dovuti miglioramenti, l'attuale metodo di definizione dei requisiti necessari, si ritiene che comunque lo stesso non sia, da solo, sufficiente a individuare in modo adeguato il livello di offerta formativa effettivamente sostenibile dagli Atenei, in relazione alle risorse disponibili.

(43) L'effettiva sostenibilità di ciascun corso di studio può essere definita solo con riferimento agli insegnamenti e alle altre attività formative attivabili. A tal fine, si ritiene necessario individuare, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, appositi requisiti organizzativi, che consentano di ridurre la proliferazione e la frammentazione degli insegnamenti.

(44) Per quanto riguarda la proliferazione degli insegnamenti, occorrerà procedere:

- alla individuazione della quantità massima di didattica assistita che - sulla base delle strutture e della docenza di ruolo disponibile - ciascun Ateneo è in grado di sostenere, in modo qualitativamente adeguato, senza compromettere lo svolgimento di una proficua attività di ricerca e senza presupporre un utilizzo eccessivo della docenza non di ruolo;
- ad una valutazione del grado di copertura da parte della docenza di ruolo dell'Ateneo delle attività di base e caratterizzanti non solamente teorica ma che faccia riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti effettivamente erogati, in misura, come detto, non inferiore, per l'a.a. 2010/2011, al 60% e, a decorrere dall'a.a. 2013/2014, al 70%.

(45) Al fine di determinare la quantità massima di didattica assistita (non relativa cioè allo studio autonomo o ad altre attività formative di tipo individuale), si ritiene di dover individuare, sentito il CNVSU - anche alla luce di quanto indicato dallo stesso nel doc.17/01, con il quale è stata definita l'attuale metodologia dei "requisiti minimi" di docenza¹⁸ - il numero massimo di ore potenzialmente erogabili da ciascun Ateneo.

In base alle considerazioni contenute nel citato doc 17/01, appare ragionevole assumere che convenzionalmente il numero massimo (*H*) di ore standard per la didattica assistita erogabile da ciascun Ateneo nei corsi di laurea e di laurea magistrale¹⁹ (come somma dell'attività didattica istituzionale dei docenti di ruolo e dell'attività didattica complementare svolta attraverso contratti esterni, affidamenti o

¹⁸Si ricorda che l'attuale metodologia dei requisiti minimi è stata definita dal CNVSU, sulla base delle seguenti ipotesi:

- "il complessivo impegno didattico dei docenti di ruolo viene valutato in 120 ore annue";
- vengono riservate "20 ore per i dottorati di ricerca, master, ecc", cosicché possono essere ipotizzate pari a 100 le ore riservate per i corsi di 1° e di 2° livello;
- al massimo "un 20% della docenza ... (può) essere reclutata tramite rapporti contrattuali".

¹⁹ Analoga metodologia verrà successivamente definita anche per i corsi di dottorato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

supplenze, sia a titolo oneroso che gratuito) non possa essere superiore a:

$$H \leq (100 \times N_{doc}) \times (1 + x),$$

dove N_{doc} è il numero dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Ateneo; x indica invece la quota convenzionale della didattica assistita erogabile per contratto, affidamento e supplenza da affidare a docenti di ruolo e non di ruolo nell'Ateneo. Ai fini del calcolo di H , tale quota convenzionale non può essere superiore al 20% ($x=0,2$).

(46) L'indicazione nei DD.MM. 16 marzo 2007 del numero massimo di esami che ogni studente deve sostenere per conseguire la laurea e la laurea magistrale ha ridotto la parcellizzazione degli insegnamenti, avendo incrementato il numero medio di crediti per esame. Tuttavia, i primi dati relativi agli insegnamenti attivati nell'a.a. 2008/2009, inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa dalle Università che già hanno trasformato i propri corsi nelle nuove classi, evidenziano la permanenza di una significativa percentuale (oltre l'8%) di insegnamenti di base e caratterizzanti con meno di 6 crediti, nonché la tendenza a suddividere gli insegnamenti in una pluralità di moduli ciascuno con un basso numero di crediti (quasi un quarto degli insegnamenti di base e caratterizzanti risulta essere articolato in moduli)²⁰.

(47) Al riguardo, si ritiene²¹ che si debba prevedere - come ulteriore requisito organizzativo necessario all'attivazione dei corsi di studio - che gli insegnamenti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengano organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano non meno di 6 crediti²².

(48) I predetti interventi potranno essere attuati, anche essi, attraverso l'adozione di un D.M., ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004. In particolare, gli interventi di cui al 47 potranno essere adottati in tempi più brevi unitamente alle misure di cui ai paragrafi 26-38. Gli interventi di cui ai paragrafi 44 e 45 saranno attuati in relazione ai tempi operativi che saranno necessari per la definizione dei predetti standard.

(49) Si fa inoltre presente che il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 44, 45 e 47 verrà verificato:

²⁰ Dati, provvisori e parziali (aggiornati al 6 febbraio 2009), relativi ai 20.610 insegnamenti di base e caratterizzanti, inseriti dalle Università nella Banca dati dell'offerta formativa, erogati in 924 corsi di studio (su un totale di 1.820) attivati nell'a.a. 2008/2009 nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004.

²¹ Si sottolinea infatti che la parcellizzazione delle attività didattiche tende a incidere negativamente sui costi organizzativi (es: utilizzo efficiente degli spazi disponibili) delle competenti strutture didattiche, oltre che sul tempo a disposizione per lo studio degli studenti (es: difficoltà nel programmare razionalmente l'orario delle lezioni),

²² Per quanto riguarda gli insegnamenti affini e integrativi potrà essere previsto un numero di crediti inferiore a 6, previa delibera motivata dei Consigli di facoltà (o delle altre strutture didattiche competenti).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- ex ante da parte dei Nuclei ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004;
- ex post, da parte del Ministero - anche utilizzando le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nella Banca dati dell'offerta formativa, in attuazione dell'art. 2 (requisiti di trasparenza) del D.M. n. 544/2007, ai fini della ripartizione delle risorse, come indicato al successivo punto 57. Per tale finalità, con riferimento agli standard di cui al paragrafo 45, si fa presente che si terrà conto in senso negativo, delle situazioni caratterizzate da un basso grado di utilizzo della docenza di ruolo di ciascuna Università.